

**Raccolta normativa essenziale**  
**anno di formazione del personale docente**  
**anno scolastico 2025/26**

## Sommario

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1)  | Essenziale riepilogo normativo e comunicazioni .....  | 2  |
| 2)  | Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione. ....                                  | 2  |
| 3)  | Chi deve fare la formazione in ingresso .....   | 3  |
| 4)  | Conseguimento dell'abilitazione e obblighi formativi .....  | 4  |
| 5)  | Quando viene rinviato l'anno di formazione e prova .....  | 4  |
| 6)  | Chi deve conseguire i 5 CFU .....   | 4  |
| 7)  | La prova disciplinare a conclusione del percorso formativo .....  | 4  |
| 8)  | Per i docenti assunti ai sensi dell'art. 5 del D.L. 44 del 22/4/2023 (prima fascia sostegno a.s. 2023-24 e 2024-25) ..... | 4  |
| 9)  | Docenti che non sono tenuti a svolgere l'anno di formazione e prova .....   | 5  |
| 10) | Quali sono i diritti della lavoratrice madre neo immessa in ruolo .....   | 5  |
| 11) | Quali i criteri per la valutazione del docente in formazione .....  | 5  |
| 12) | Quali le finalità e i contenuti della formazione .....  | 6  |
| 13) | Quali sono i servizi utili ai fini del compimento del periodo di formazione e di prova .....                              | 6  |
| 14) | La durata dell'anno di formazione e di prova .....  | 6  |
| 15) | Come calcolare i 180 giorni di servizio prestato .....  | 7  |
| 16) | Come calcolare i 120 giorni di attività didattiche .....  | 8  |
| 17) | Quante volte è possibile prorogare l'anno di prova .....  | 8  |
| 18) | Se il periodo di prova è prestato per un orario inferiore a quello di cattedra .....                                      | 8  |
| 19) | Chi deve ripetere l'anno di prova .....   | 8  |
| 20) | Quali le modalità di intervento e la metodologia delle attività formative .....   | 8  |
| 21) | Il modello di formazione.....   | 9  |
| 22) | La durata delle attività formative .....  | 10 |
| 23) | Che cosa deve elaborare il docente nell'anno di prova .....   | 10 |
| 24) | Cos'è e come è strutturato un <i>portfolio</i> .....  | 11 |
| 25) | Cosa viene richiesto al docente e chi esercita la valutazione? L'allegato A. ....   | 11 |
| 26) | Come utilizzare l'Allegato A nel percorso di formazione.....  | 12 |
| 27) | Qual è il ruolo del <i>tutor</i> .....  | 12 |
| 28) | I compiti del dirigente scolastico.....   | 13 |
| 29) | Vincolo di permanenza, regolamentazione della mobilità, assegnazione provvisoria. ....                                    | 14 |
| 30) | Principali riferimenti normativi.....   | 14 |

31) Documenti da conoscere ..... 15

**Premessa:** nel testo si troveranno sempre termini quali: “docente, insegnante...” tale scelta è semplicemente una semplificazione di scrittura, mentre nell’intenzionalità si considera sempre la persona nella sua peculiarità e specificità anche di genere.

## 1) **Essenziale riepilogo normativo e comunicazioni**

La formazione del personale neoassunto è normata dagli articoli dal 437 al 440 del d.lgs. 297/1994, come modificati dall’art.1, commi dal 115 al 120 della L. 107/2015.

La L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” art. 1 cc 115-120 ha dettato le nuove disposizioni in materia di svolgimento del periodo di formazione e prova del personale neoassunto con contratto a tempo indeterminato e, tra gli aspetti innovativi, l’obbligatorietà della formazione in servizio degli insegnanti<sup>1</sup>.

L’art. 1 c. 118 prevede che «con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono individuati gli obiettivi, le modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, le attività formative e i criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in percorso di formazione e di prova».

Il D.M. **226<sup>2</sup>** del **16 agosto 2022** disciplina il percorso di formazione e di prova del personale docente ed educativo, nonché le modalità di svolgimento del test finale, le procedure e i criteri di valutazione del personale docente in periodo di prova.

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, art. 14 “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” convertito con modificazioni dalla L. n. 56 del 29/04/2024.

La Circolare Ministeriale AOODGOSV n. 95371 dell’11/12/2025. “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2025-2026”

## 2) **Bilancio di competenze, analisi dei bisogni formativi e obiettivi della formazione.**

La modalità proposta per la formazione in ingresso comprende<sup>3</sup>:

- il **bilancio iniziale delle competenze** che ogni docente curerà con l’ausilio del *tutor*<sup>4</sup>.  
E’ da predisporre entro il secondo mese dalla presa di servizio, consente di compiere un’analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di elaborare un progetto di formazione in servizio coerente con i risultati dell’analisi compiuta.
- il bilancio di competenze iniziale sarà tradotto in un patto per lo sviluppo professionale (punto di incontro fra le esigenze delle nuove professionalità in ingresso e il piano per la formazione docenti a livello di Istituto) che coinvolge docente, *tutor* e dirigente scolastico;

<sup>1</sup> Art. 1, c. 124, L. 107/2015.

<sup>2</sup> «Disposizioni concernenti il percorso di formazione e prova del personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 1, c. 118, della L. 13 luglio 2015, n. 107 e dell’art. 13, c. 1 del d.lgs. 13/04/2017, n. 59, nonché la disciplina delle modalità di svolgimento del test finale e definizione dei criteri per la valutazione del personale in periodo di prova, ai sensi dell’art. 44 c. 1, lett. g), del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79».

<sup>3</sup> Cfr. l’art. 1 C.M. MIM 202382/2024.

<sup>4</sup> Art. 5, c. 1 D.M. MI 226/2022.

Sulla piattaforma INDIRE <https://neoassunti.indire.it/> sono disponibili il modello del bilancio iniziale, con relativa *Legenda* e l'Allegato A, posto comune e sostegno editabili.

### 3) Chi deve fare la formazione in ingresso

Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova:

1. I docenti al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato – ivi inclusi i docenti di religione cattolica (IRC) – a qualunque titolo conferito, che aspirino alla conferma nel ruolo; sono compresi i vincitori di concorso, assunti originariamente a tempo determinato poi trasformato in contratto a tempo indeterminato a seguito del conseguimento dell'abilitazione, come previsto dall'art. 4 c. 2-ter del D.L. n. 255 del 2001.
2. I docenti per i quali sia stata richiesta la proroga del periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo negli anni precedenti. In ogni caso la ripetizione del periodo comporta la partecipazione alle connesse attività di formazione, che sono da considerarsi parte integrante del servizio in anno di prova.
3. I docenti che, in caso di mancato superamento del test finale e di valutazione negativa, devono ripetere il periodo di formazione e prova.
4. I docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo; si specifica che, qualora il passaggio riguardi i docenti della scuola secondaria di secondo grado dalle classi di concorso della Tabella B a quelle della Tabella A, il periodo di formazione e prova è dovuto.
5. I docenti assunti a tempo determinato in attuazione delle procedure di cui all'art. 5, cc. da 5 a 12, del D.L. n. 44 del 22/04/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 74 del 21/06/2023.
6. I docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026, se in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione.
7. I docenti vincitori del concorso ordinario DPIT 2575/2023 e 3059/2024 (PNRR1 e PNRR2) che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 e per questo assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'art. 13 c. 1 del d.lgs. 13/04/2017 n. 59, come indicato dal D.L. 07/04/2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla L. 5/06/2025, n. 79 e, in particolare, l'art. 2.

La partecipazione alla formazione<sup>5</sup> costituisce un **obbligo contrattuale** ed è vincolante ai fini del superamento del periodo di prova.

Il personale docente ed educativo è sottoposto al periodo di formazione e di prova a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico o dal conseguimento dell'abilitazione<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr. il C.C.N.L. del comparto Scuola quadriennio normativo 2016-2018, art. 27 e per effetto del combinato disposto dall'art. 1 c. 10 del C.C.N.L. del 19/4/2018 dell'art. 68 del C.C.N.L. del 29/11/2007. «Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'esperienza didattica, l'attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell'offerta formativa della scuola».

<sup>6</sup> Cfr. D.L. 45/2025 art. 2 c. 4. I vincitori dei concorsi che conseguono l'abilitazione entro il 31 dicembre 2025 sono assunti a tempo indeterminato dalla data di conseguimento della suddetta abilitazione, che rappresenta il termine iniziale dell'anno di prova a cui gli stessi sono sottoposti nell'anno scolastico 2025/2026 ai sensi dell'articolo 13, c. 1, del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59.

#### 4) **Conseguimento dell'abilitazione e obblighi formativi**

I docenti neoassunti da concorso PNRR1 e 2, che conseguiranno l'abilitazione entro il 31/12/2025, potranno svolgere l'anno di prova nell'anno 2025/26.

Chi non rientra in questa previsione dovrà attendere l'attivazione dei percorsi abilitanti da 30 e 36 CFU per vincitori dei concorsi PNRR che si concluderanno nell'estate 2026 e svolgeranno il periodo di prova e formazione nell'anno scolastico 2026-27 a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato, previo conseguimento dell'abilitazione<sup>7</sup>.

Nel corso del contratto a tempo determinato conseguono l'abilitazione – acquisendo 30 CFU/CFA (partecipanti al concorso con laurea + tre anni di servizio - art. 13/2 del D.lgs. 59/17) oppure 36 CFU/CFA (partecipanti al concorso con 24 CFU/CFA entro il 31/10/22 - art. 18-bis/4 del D.lgs. 59/17) dei 60 CFU/CFA del previsto percorso universitario abilitante<sup>8</sup>;

#### 5) **Quando viene rinviato l'anno di formazione e prova**

Il percorso è rinviato nei casi di fruizione di assegno di ricerca o di frequenza di dottorato di ricerca, sino al primo anno scolastico utile dopo la fine dell'impegno, oltre che in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

#### 6) **Chi deve conseguire i 5 CFU**

Solo il personale docente assunto a tempo determinato in esito alla procedura concorsuale straordinaria, di cui all'art. 59 c. 9 bis.

Si tratta del percorso di formazione e prova conclusiva di cui all'art. 18 del DM 108 del 28/04/2022, riservato al personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune, ai sensi dell'art. 59, c. 9 bis, del D.L. 25.05.2021, n. 73, convertito nella L. 106 del 23/07/2022.

Il percorso si può svolgere presso tutte le Università, ivi comprese le Università telematiche.

#### 7) **La prova disciplinare a conclusione del percorso formativo<sup>9</sup>**

Sono tenuti alla prova disciplinare i docenti assunti con le procedure:

- assunti a tempo determinato nell'a.s. 2021-22 di cui all'art. 59, c. 4, D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, per i quali sia stata disposta la proroga o la ripetizione.
- assunti a tempo determinato con decorrenza a.s. 2022-23 art. 5 ter del D.L. 228/2021 convertito dalla L. 15/2022 (prima fascia sostegno), per i quali sia stata disposta la proroga o la ripetizione.

#### 8) **Per i docenti assunti ai sensi dell'art. 5 del D.L. 44 del 22/4/2023 (prima fascia sostegno a.s. 2023-24 e 2024-25)**

La normativa prevede che il personale docente in periodo di prova svolga una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

---

<sup>7</sup> Cfr. l'art. 3 della nota MIM 95371 dell'11/12/2025 "Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l'anno scolastico 2025-2026".

<sup>8</sup> Cfr. l'art. 13 c. 2 del D.lgs. 59/2017.

<sup>9</sup> D.M. 188 del 22/7/2022 art. 3 c. 3. Il riferimento è il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come disciplinato dal D.M. 242 del 30/07/2020.

In caso di positiva valutazione delle prove il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato<sup>10</sup>.

9) **Docenti che non sono tenuti a svolgere l'anno di formazione e prova**<sup>11</sup>

- a. I docenti che abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 nello stesso grado di nuova immissione in ruolo sia su posto comune che di sostegno;

Non rientrano in questa casistica i docenti che, nella scuola secondaria di II grado, siano immessi in ruolo su classi di concorso della Tabella A provenendo dalle classi di concorso della Tabella B.

- b. i docenti che abbiano ottenuto il rientro in un precedente ruolo nel quale abbiano già svolto il periodo di formazione e prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018;
- c. i docenti già immessi in ruolo con riserva, che abbiano superato positivamente l'anno di formazione e di prova o il percorso FIT ex DDG 85/2018 e siano nuovamente assunti per il medesimo ordine o grado di istruzione;
- d. i docenti che abbiano ottenuto il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa nell'ambito del medesimo grado;
- e. i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di istruzione. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l'anno di formazione e il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all'immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di istruzione sulla base di una diversa procedura selettiva.

10) **Quali sono i diritti della lavoratrice madre neo immessa in ruolo**

La lavoratrice madre in astensione obbligatoria, che abbia compiuto 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, il colloquio innanzi al comitato per la valutazione del servizio<sup>12</sup> nel caso in cui tale colloquio si svolga in presenza.

11) **Quali i criteri per la valutazione del docente in formazione**

Il periodo di formazione e di prova è finalizzato a verificare la padronanza degli *standard* professionali da parte dei docenti neoassunti con riferimento ai seguenti criteri<sup>13</sup>:

- a. possesso ed esercizio delle competenze culturali, disciplinari, informatiche, linguistiche, pedagogico-didattiche e metodologiche, con riferimento ai nuclei fondanti dei saperi, ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti;
- b. possesso ed esercizio delle competenze relazionali, organizzative e gestionali;
- c. possesso ed esercizio delle competenze di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione;
- d. osservanza dei doveri connessi con lo *status* di dipendente pubblico e inerenti alla funzione docente;
- e. partecipazione alle attività formative e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.

<sup>10</sup> Cfr. Testo coordinato del DL 22 aprile 2023, n. 44, art. 5 cc. 8 e 9.

<sup>11</sup> Cfr. l'art. 3 della nota MIM 202382 del 26/11/2024.

<sup>12</sup> Cfr. la Circolare telegrafica 2 novembre 1984, n. 357.

<sup>13</sup> Art. 4, D.M. MI 226/2022. Per brevità si cita solo il c. 1 ma è opportuno far riferimento anche ai seguenti da 2 a 6.

## 12) Quali le finalità e i contenuti della formazione

Il periodo di formazione e prova risponde alla finalità di sviluppare, rafforzare e verificare le competenze professionali del docente, osservate nell'azione didattica svolta e nelle attività ad essa preordinate e ad essa strumentali, nonché nell'ambito delle dinamiche organizzative dell'istituzione scolastica<sup>14</sup>.

Le attività di formazione sono finalizzate a consolidare le competenze previste dal profilo docente e gli *standard* professionali richiesti<sup>15</sup>.

Gli incontri verteranno prioritariamente sulle seguenti aree professionali<sup>16</sup>:

1. inclusione sociale e dinamiche interculturali;
2. bisogni educativi speciali;
3. innovazione della didattica delle discipline e motivazione dell'apprendimento;
4. utilizzo consapevole e didattico delle tecnologie emergenti, con riferimento alle Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche, per promuovere pratiche educative responsabili e coerenti con la transizione artificiale;
5. buone pratiche di didattiche disciplinari;
6. gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e cyberbullismo, discriminazioni;
7. percorsi per competenze relazionali e trasversali;
8. contrasto alla dispersione scolastica;
9. attività di orientamento e didattica orientativa;
10. insegnamento di Educazione civica, con riferimento alle nuove Linee Guida (D.M. n. 183/2024) e alla sua integrazione nel curriculum;
11. valutazione didattica degli apprendimenti e del comportamento;
12. valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento)
13. educazione alla sostenibilità.

## 13) Quali sono i servizi utili ai fini del compimento del periodo di formazione e di prova

Il personale in prova deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina è stata conseguita<sup>17</sup>.

L'anno di formazione è **valido** allorché il personale in prova presti servizio in **utilizzazione** (si tratta di personale appartenente alle dotazioni organiche aggiuntive o al quale non sia stato possibile assegnare una sede di servizio per indisponibilità di posto).

## 14) La durata dell'anno di formazione e di prova

La durata della prova è normata dall'art. 440 del d.lgs. 297/1994 così come modificato dall'art. 1, c. 116 della L. 107/2015.

---

<sup>14</sup> Art. 1 c. 4 D.M. 226/2022.

<sup>15</sup> Art. 1 c. 5 D.M. 226/2022.

<sup>16</sup> Cfr. l'art. 2, c. a) della C.M. MIM 95371 del 11/12/2025

<sup>17</sup> Cfr. l'art. 58, c. 3, D.P.R. 417/1974.

La prova ha la durata di un anno scolastico; sono comprese le attività istituzionali rese anche successivamente alla fine delle lezioni<sup>18</sup>.

**Il periodo di formazione e prova**, considerato quale momento integrante della procedura concorsuale ai fini della conferma in ruolo, è il servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche<sup>19</sup>.

Per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, sono ridotti a 150.

Qualora nell'anno scolastico non vengano prestati **180** giorni di effettivo servizio, la prova è **prorogata** di un anno scolastico.

## 15) Come calcolare i 180 giorni di servizio prestato

Sono computabili nei 180 giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza.<sup>20</sup> Anche se l'attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio.

- le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
- le vacanze natalizie e pasquali;
- il giorno libero;
- i periodi d'interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
- i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d'inizio delle lezioni<sup>21</sup>;
- il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
- la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
- il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico<sup>22</sup>;
- il primo mese di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza<sup>23</sup>.

### Nel conteggio dei 180 giorni di servizio non sono computabili:

- i periodi di ferie;
- i permessi retribuiti e no;
- le assenze per malattia;
- le aspettative e i giorni di congedo ordinario e straordinario;
- i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;

<sup>18</sup> Cfr. l'art. 58, D.P.R. 417/1974 e la C.M. 267/1991.

<sup>19</sup> Cfr. l'art. 1, c. 116, L. 107/2015 e l'art. 3, c. 1, D.M. MI 226/2022.

<sup>20</sup> Cfr. l'art. 3, c. 2, D.M. MI 226/2022.

<sup>21</sup> Cfr. la C.M. n. 180/1979.

<sup>22</sup> Cfr. la C.M. n. 180/1979.

<sup>23</sup> Cfr. l'art. 31 del Regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, C.M. 54 del 23.2.1972, C.M. 180/1979.

- le due giornate che vanno aggiunte alle ferie<sup>24</sup>.

## 16) **Come calcolare i 120 giorni di attività didattiche**

Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali<sup>25</sup>.

Didattica a distanza o didattica digitale integrata valgono come servizio a tutti gli effetti.

Per quanto attiene al personale docente assunto con la procedura dei concorsi banditi ai sensi dell'articolo 59, c. 11, del D.L. 25/05/2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/07/2021, n. 106 e, per i docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01/09/2025 ed economica 01/09/2026 in possesso dei prescritti requisiti di servizio nel medesimo grado di istruzione, il conteggio dei requisiti di servizio è proporzionalmente riparametrato sulla base della durata effettiva del contratto a tempo indeterminato (in analogia con quanto previsto dall'art. 3, c. 4, del D.M. n. 226 del 2022)<sup>26</sup>.

## 17) **Quante volte è possibile prorogare l'anno di prova**

Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo<sup>27</sup>.

## 18) **Se il periodo di prova è prestato per un orario inferiore a quello di cattedra**

Fermo restando l'obbligo delle 50 ore di formazione previste, i 180 giorni di servizio e i 120 di attività didattica sono proporzionalmente ridotti per i docenti in servizio con orario inferiore su cattedra o su posto<sup>28</sup>.

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica, il periodo di prova del personale docente è valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra<sup>29</sup>.

## 19) **Chi deve ripetere l'anno di prova**

In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, il personale docente effettua un secondo percorso di formazione e di prova, non ulteriormente rinnovabile<sup>30</sup>, affiancato da un tutor, preferibilmente diverso da quello assegnato nel precedente anno di servizio<sup>31</sup>.

## 20) **Quali le modalità di intervento e la metodologia delle attività formative**

Ai fini della **personalizzazione** delle attività di formazione, il docente neoassunto traccia un primo bilancio di competenze, in forma di autovalutazione, con la collaborazione del docente *tutor*.

---

<sup>24</sup> Ai sensi della L. 937/1977.

<sup>25</sup> Cfr. l'art. 3, c. 3, D.M. MI 226/2022.

<sup>26</sup> Cfr. AOODGOSV n. 1765 del 15/1/2025.

<sup>27</sup> Art. 438, d.lgs. 297 del 16/4/1994.

<sup>28</sup> Cfr. l'art. 3 c. 4 D.M. MI 226/2022.

<sup>29</sup> Art. 438, c. 2 del d.lgs. 297/1994.

<sup>30</sup> Art. 2, c. 2, D.M. MI 226/2022.

<sup>31</sup> Cfr. l'art. 2 c. b) della C.M. MIM 95371 del 11/12/2025

Il **bilancio di competenze**, predisposto entro il **secondo mese dalla presa di servizio**, consente di compiere un'analisi critica delle competenze possedute, di delineare i punti da potenziare e di **elaborare un progetto di formazione in servizio** coerente con la diagnosi compiuta.

Il dirigente scolastico e il docente, sulla base del bilancio delle competenze, sentito il docente *tutor* e tenuto conto dei bisogni della scuola, stabiliscono, con un apposito **patto per lo sviluppo professionale**, gli obiettivi di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico-metodologica e relazionale, da raggiungere attraverso la partecipazione alle attività formative attivate dall'istituzione scolastica o da reti di scuole, nonché l'utilizzo eventuale delle risorse della Carta di cui all'art. 1, c. 121, della L. 107/2015.

Evitando di includere la ripetizione di laboratori con percorsi esperienziali già espletati precedentemente e concordando un percorso formativo che colmi le lacune e potenzi le competenze possedute per un gratificante apporto professionale<sup>32</sup>.

Al **termine** del periodo di formazione e prova, il docente con la supervisione del docente *tutor*, traccia un **nuovo bilancio di competenze** per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare<sup>33</sup>.

## 21) Il modello di formazione

Il modello di formazione sarà articolato in quattro distinte fasi per un totale di 50 ore, come di seguito riportate<sup>34</sup>:

1. 6 ore: incontri introduttivi e conclusivi in presenza o *online*;

Le prime 3 ore sono realizzate da INDIRE, attraverso un incontro formativo nazionale sincrono.

Le restanti 3 ore sono organizzate dalle Scuole Polo per la formazione.

2. 12 ore: laboratori formativi in parte da svolgere su Piattaforma "Scuola futura" <https://scuolafutura.pubblica.istruzione.it/>

I docenti dovranno frequentare uno o più percorsi formativi, riferiti:

- a. alla "Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico" (Missione 4 - C1 - Investimento 2.1); <https://pnrr.istruzione.it/competenze/didattica-digitale-integrata-e-formazione-sulla-transizione-digitale-del-personale-scolastico/>
- b. alle "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (Missione 4 - C1 - Investimento 3.1). <https://pnrr.istruzione.it/competenze/nuove-competenze-e-nuovi-linguaggi/>

Al fine di ampliare l'esperienza formativa ulteriori materiali riferibili alle sopra citate tematiche saranno resi disponibili durante l'anno attraverso l'ambiente *on line* della Biblioteca dell'Innovazione di INDIRE, a supporto della progettazione e della documentazione delle attività didattiche. <https://biblioteca.indire.it/>

Inoltre, si evidenziano iniziative nazionali promosse dal Ministero dell'Istruzione che possono fornire un ulteriore ausilio alle attività di formazione e tra le quali si citano:

- **Piattaforma eTwinning**
- **Piattaforma ELISA**

---

<sup>32</sup> Cfr. l'art. 2 c. a) della C.M. MIM 95371 del 11/12/2025

<sup>33</sup> Cfr. l'art. 5, D.M. MI 226/2022.

<sup>34</sup> Cfr. l'art. 2 della C.M. MIM 202382 del 26/11/2024.

- almeno 12 ore: attività *peer to peer* ed osservazione reciproca in classe tra docente e tutor; da strutturare anche mediante apposita strumentazione operativa.

L'osservazione è focalizzata sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli alunni, sulla costruzione di ambienti di apprendimento positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti<sup>35</sup>;

- 20 ore: formazione *on line* sulla piattaforma INDIRE.

La formazione *on-line*<sup>36</sup> sarà curata da INDIRE, con la messa a disposizione di una piattaforma dedicata, in cui ogni docente potrà documentare, in forma di **portfolio**<sup>37</sup>, le proprie esperienze formative, didattiche e di *peer review*.

La rielaborazione professionale, mediante gli strumenti del “bilancio delle competenze”, del “*portfolio* professionale” e del patto formativo professionale, viene documentata attraverso il supporto digitale messo a disposizione *on-line* dalla piattaforma INDIRE <https://neoassunti.indire.it/news-e-approfondimenti/apertura-ambiente-neoassunti-a-s-2024-2025/> Essa consisterà nello svolgimento delle seguenti attività:

- analisi e riflessioni sul proprio percorso formativo;
- elaborazione di un proprio **portfolio** professionale che documenta la progettazione, la realizzazione e la valutazione delle attività didattiche;
- compilazione di questionari per il monitoraggio delle diverse fasi del percorso formativo;
- libera ricerca di materiali di studio, risorse didattiche, siti dedicati, messi a disposizione durante il percorso formativo.

## 22) La durata delle attività formative

L'impegno orario si correla in modo funzionale agli obiettivi e alle metodologie progettate.

Si indicano in **50 ore**<sup>38</sup> con carattere di obbligatorietà, le attività previste (aggiuntive rispetto agli ordinari impegni di servizio e alla partecipazione alle attività di formazione di cui all'art. 1, c. 124 della L. 107/2015)<sup>39</sup>.

La formazione è da ritenersi valida con un massimo di assenze giustificate pari al 25% delle ore in presenza<sup>40</sup>.

## 23) Che cosa deve elaborare il docente nell'anno di prova

Ai docenti viene richiesto di svolgere sulla piattaforma INDIRE un **bilancio delle competenze** iniziale e conclusivo, l'analisi e la riflessione sulle fasi esperienziali dell'attività metodologica-didattica confluenti nel **portfolio** professionale finale, la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un Piano di sviluppo professionale<sup>41</sup>.

---

<sup>35</sup> Art. 9, D.M. MI 226/2022.

<sup>36</sup> Art. 10, D.M. MI 226/2022.

<sup>37</sup> Art. 11, D.M. MI 226/2022.

<sup>38</sup> Cfr. l'art. 1, c. 5, D.M. MI 226/2022.

<sup>39</sup> Art. 1 C.M. MIM 202382 del 26/11/2024.

<sup>40</sup> Cfr. Nota 1° aprile 2003, 1899/E/1/A.

<sup>41</sup> Cfr. l'art. 1, c. 1 C.M. MIM 95371 dell'11/12/2025.

Il docente in periodo di prova redige la propria **programmazione annuale**, in cui specifica, condividendoli con il *tutor*, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive e di sviluppo dei talenti, gli strumenti e i criteri di valutazione che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica.

Detta programmazione è correlata ai traguardi di competenza, ai profili culturali, educativi e professionali, ai risultati di apprendimento e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti dagli ordinamenti vigenti e dal piano dell'offerta formativa<sup>42</sup>.

Al termine del percorso di formazione e del periodo annuale di prova in servizio, il docente in periodo di prova, con la supervisione del docente *tutor*, traccia un nuovo bilancio di competenze per registrare i progressi di professionalità, l'impatto delle azioni formative realizzate, gli sviluppi ulteriori da ipotizzare.

## 24) **Cos'è e come è strutturato un *portfolio***

Il *portfolio* è un documento personale e assume un preminente significato formativo per la crescita professionale permanente di ogni insegnante.

È da intendersi come strumento per lo sviluppo professionale a partire da un'autoanalisi delle proprie dimensioni professionali sulla base di alcuni *standard* di riferimento (conoscenze disciplinari e didattiche; capacità relazionali e conduzione della classe, collaborazione con i colleghi, cura della propria formazione) su cui progettare un proprio programma di crescita professionale.

Il *portfolio* professionale dovrà contenere<sup>43</sup>:

- a. uno spazio per la descrizione del proprio *curriculum* professionale;
- b. il bilancio iniziale delle competenze;
- c. la documentazione di fasi significative della progettazione didattica, delle attività didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese;
- d. la realizzazione di un bilancio conclusivo e la previsione di un Piano di sviluppo professionale.

Non sarà necessario produrre altre relazioni, oltre a quelle risultanti dal lavoro svolto nell'ambiente "*Portfolio*", né potrà essere richiesto di elaborare alcuna specifica e separata tesina. Successivamente alla compilazione del questionario, sarà possibile l'esportazione del ***portfolio*** professionale che verrà presentato al Comitato di valutazione.

Il sistema *on line* è stato progettato per garantire l'assoluta riservatezza dei dati e dei materiali didattici inseriti da ciascun docente nel proprio spazio riservato nella piattaforma, ferma restando la collaborazione del *tutor* accogliente nell'agevolare questa fase di riflessione professionale sull'azione didattica.

## 25) **Cosa viene richiesto al docente e chi esercita la valutazione? L'allegato A.**

Al docente viene chiesto di sostenere un colloquio innanzi al Comitato di valutazione.

Il colloquio prende avvio dalla presentazione da parte del docente delle attività di insegnamento e formazione e della relativa documentazione contenuta nel ***portfolio***<sup>44</sup> e nelle schede di cui all'Allegato A consegnati al dirigente scolastico che lo trasmette al Comitato di valutazione almeno cinque giorni prima della data fissata per il colloquio<sup>45</sup>.

Contestualmente al colloquio, il Comitato di valutazione procede, verificando in maniera specifica la traduzione in competenze didattiche pratiche delle conoscenze teoriche disciplinari e metodologiche del

---

<sup>42</sup> Cfr. l'art. 4, c. 3, D.M. MI 226/2022.

<sup>43</sup> Cfr. l'art. 11, c. 1, D.M. MI 226/2022.

<sup>44</sup> Cfr. l'art. 11 c. 1, D.M. MI 226/2022.

<sup>45</sup> Art. 13 c. 2, D.M. MI 226/2022.

docente attraverso un test finale, consistente nella discussione e valutazione delle risultanze della documentazione contenuta nell'istruttoria formulata dal tutor e nella relazione del dirigente scolastico (l'Allegato A compilato dal *tutor* e dal dirigente scolastico, sarà oggetto della seconda parte del colloquio e costituisce nel suo insieme il test finale), con espresso riferimento all'acquisizione delle relative competenze, a seguito di osservazione effettuata durante il percorso di formazione<sup>46</sup>.

L'**Allegato A** è una scheda di osservazione, un repertorio di indicatori e descrittori utili ai fini della valutazione e dell'autovalutazione.

E' uno strumento che consente di dettagliare le competenze attese.

E' composto da tre sezioni:

1. Costruzioni di ambienti di apprendimento positivi e inclusivi;
2. Progettazione e realizzazione dell'azione didattica disciplinare;
3. Processi di valutazione.

All'esito del colloquio e delle risultanze emerse dalla documentazione, il **comitato** si riunisce per l'espressione del parere. Il docente *tutor* presenta le risultanze emergenti dall'istruttoria compiuta in merito alle attività formative ed alle esperienze di insegnamento e partecipazione alla vita della scuola del docente. Il dirigente scolastico presenta una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di *tutoring*, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere.

Il parere del comitato è obbligatorio, ma non vincolante per il dirigente scolastico, che può discostarsene con atto motivato, fermo restando che il mancato superamento della verifica di cui al comma 3 comporta il mancato superamento del percorso di formazione e periodo annuale di prova.<sup>47</sup>

Il **comitato per la valutazione**<sup>48</sup>, è composto e presieduto, dal dirigente scolastico, dal docente con funzione di *tutor* e da tre docenti dell'Istituto, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto.

## 26) **Come utilizzare l'Allegato A nel percorso di formazione**

L'allegato A struttura i momenti di osservazione in classe da svolgersi da parte del dirigente scolastico e del *tutor*, evidenziando in maniera oggettiva le caratteristiche dell'attività didattica del docente neo-immesso. Le schede, debitamente compilate, entrano a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione<sup>49</sup>.

## 27) **Qual è il ruolo del tutor**

All'inizio di ogni anno scolastico il dirigente scolastico, previo coinvolgimento del Collegio dei docenti, designa uno o più docenti con il compito di svolgere le funzioni di *tutor*. Al docente *tutor*, sono assegnati al massimo tre docenti.

Il docente *tutor* appartiene, nella scuola secondaria di I e II grado, alla medesima classe di concorso dei docenti a lui affidati, ovvero è in possesso della relativa abilitazione. In caso di motivata impossibilità, si procede alla designazione per classe affine ovvero per area disciplinare.

---

<sup>46</sup> Cfr. l'art. 13 c. 3, D.M. MI 226/2022. [ALLEGATO A](#)

<sup>47</sup> Art. 13 c. 5, D.M. MI 226/2022.

<sup>48</sup> Istituito a norma di quanto previsto dall'art. 1, c. 129 della L. 107/2015.

<sup>49</sup> Cfr. l'art. 2 c. e C.M. MIM 95371/2025

Il docente *tutor* accoglie il docente nella comunità professionale, favorisce la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento. La funzione di *tutor* si esplica altresì nella predisposizione di momenti di reciproca osservazione in classe. La collaborazione può tradursi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.

All'attività del *tutor* è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate all'istituzione scolastica per il Miglioramento dell'Offerta formativa<sup>50</sup>; al *tutor* è riconosciuta, altresì, specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel *curriculum* professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. Le attività del *tutor* (progettazione, confronto, documentazione) possono essere attestate e riconosciute dal Dirigente scolastico quali iniziative di formazione previste dall'art. 1 c. 124 della L. 107/2015<sup>51</sup>.

Il docente *tutor* presenta al Comitato di valutazione le risultanze dell'istruttoria svolta con riferimento alle attività formative predisposte, alle esperienze di insegnamento e alla partecipazione alla vita della scuola da parte del docente in periodo di prova<sup>52</sup>.

## 28) I compiti del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico ha un compito di apprezzamento e validazione della professionalità dei docenti, oltre che di garanzia giuridica. Per il docente neoassunto garantisce la disponibilità del piano triennale dell'offerta formativa, del rapporto di autovalutazione (RAV), e della documentazione tecnico-didattica relativa alle classi, ai corsi e agli insegnamenti di sua pertinenza, sulla cui base il docente stende la propria programmazione annuale, in cui specifica, condividendoli con il *tutor*, gli esiti di apprendimento attesi, le metodologie didattiche, le strategie inclusive per alunni con bisogni educativi speciali e di sviluppo dei talenti, gli strumenti e i criteri di valutazione, che costituiscono complessivamente gli obiettivi dell'azione didattica.

Il dirigente scolastico stipula con il docente un patto per lo sviluppo professionale, svolge l'osservazione e la visita alle classi in cui i docenti prestano servizio, redige una relazione per ogni docente comprensiva della documentazione delle attività di formazione, delle forme di *tutoring*, e di ogni altro elemento informativo o evidenza utile all'espressione del parere<sup>53</sup>.

E' in capo al dirigente scolastico della scuola di titolarità l'emissione del decreto di conferma in ruolo, anche allorquando il periodo di formazione e prova sia svolto presso altre istituzioni scolastiche, come nel caso delle assegnazioni provvisorie. In tale ipotesi il dirigente della scuola di assegnazione emetterà il provvedimento di positivo esito dell'anno di formazione che il dirigente di titolarità assumerà per quanto di sua competenza.

Il Dirigente scolastico illustra ai *tutor* gli impegni connessi allo svolgimento del ruolo, nel rispetto delle previsioni del D.M. 226/2022 e tenendo conto degli ulteriori impegni formativi complessivi previsti per il personale<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> Cfr. l'art. 1c. 124 L. 107/2015 e l'art. 12 c. 5 D.M. MI 226/2022.

<sup>51</sup> Cfr. la C.M. 267/1991, l'art. 12, D.M. MI 226/2022.

<sup>52</sup> Cfr. l'art. 2 c. b C.M. MIM 95371/2025.

<sup>53</sup> Cfr. l'art. 13 c. 4 DM 226/2022.

<sup>54</sup> Cfr. l'art. 2 c. b C.M. 95371/2025.

## 29) Vincolo di permanenza, regolamentazione della mobilità, assegnazione provvisoria.

- Legge 79/2022: i docenti neoassunti di tutti i gradi di istruzione sono tenuti a rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici compreso il periodo di prova<sup>55</sup>, salvo che in caso di sovrannumero o esubero.
- Derogabile per la mobilità straordinaria (annuale) solo per situazioni sopraggiunte dopo l'immissione (L. 104/92).
- Ammessi ovviamente i congedi con o senza assegni e le aspettative (ma dopo la conferma in ruolo).<sup>56</sup>

C.C.N.L. comparto Istruzione e ricerca. Periodo 2019-2021.

Art. 34 c. 8 «Fermo restando quanto previsto dall'art. 42/bis del d.lgs. n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei *caregiver* previsti dall'art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all'art. 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Il docente tenuto allo svolgimento dell'anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato<sup>57</sup>.

## 30) Principali riferimenti normativi

L. 29 giugno 2022 n. 79;

L. 13 luglio 2015 n. 107;

D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59 e successive modificazioni.

D.M. MI 16 agosto 2022 n. 226;

### ALLEGATO A

C.M. AOODGPER 26 novembre 2024 n. 202382;

C.M. 15 novembre 2022 n. 39972;

C.C.N.L. comparto scuola 2016-2018, ed in particolare, l'art. 27 c. 1.

C.C.N.L. comparto Istruzione e ricerca. Periodo 2019-2021.

C.M. 29 gennaio 1997 n. 73.

D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione.

C.M. 10 settembre 1991 n. 267.

L. 27 dicembre 1989 n. 417.

Articoli 1-2 L. 20 maggio 1982 n. 270.

---

<sup>55</sup> Cfr. il combinato disposto dell'art. 13, c. 5 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e dell'art. 399, c. 3, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Cfr. anche l'art. 1, c. 13, del CCNI.

<sup>56</sup> AOODGPER 159306 dell'11/07/2025 "Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. - a.s. 2025/26".

<sup>57</sup> Cfr. art. 3 c. 3 AOOGABMI n. 158 del 31/7/2024.

C.M. 11 luglio 1979 n. 180.

D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417.

## 31) Documenti da conoscere

1. **Decreto n. 254/2012:** *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”* [https://www.miur.gov.it/documents/20182/51310/DM+254\\_2012.pdf/1f967360-0ca6-48fb-95e9-c15d49f18831?version=1.0&t=1480418494262](https://www.miur.gov.it/documents/20182/51310/DM+254_2012.pdf/1f967360-0ca6-48fb-95e9-c15d49f18831?version=1.0&t=1480418494262)

Per il primo grado: <https://www.miur.gov.it/web/guest/scuola-secondaria-di-primo-grado>

2. **Indicazioni Nazionali e nuovi scenari.**

Per il secondo grado: [Scuola secondaria di secondo grado - Miur](#)

3. [Indicazioni Nazionali per i Licei](#): nota prot. n. 25184 del 23 dicembre 2019
4. **Istituti professionali:** [Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale.](#)
5. **Linee guida per gli Istituti tecnici:**  
Istituti Tecnici [linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento](#) (DPR 15 marzo 2010, articolo 8, comma 3)
6. [Linee guida PCTO](#): D.M. n. 477 del 4/9/2019. (Nuova denominazione. [Formazione scuola-lavoro](#))
7. **Esami di Stato I e II grado:** [https://www.istruzione.it/esame\\_di\\_stato/index.shtml](https://www.istruzione.it/esame_di_stato/index.shtml)

Allegato A del Decreto recante [Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata](#), di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39.

Nota MI 1934 del 26 ottobre 2020. Indicazioni operative [...] in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020.

DL 9 settembre 2025, n. 127 Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/09/09/25G00135/SG>

## Sulla valutazione:

8. [Decreto n. 122 del 2009](#) Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione.
9. [Decreto legislativo n. 62/2017](#), recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze.
10. [Decreto Ministeriale n. 14 del 30/1/2024](#). Schema di decreto di adozione dei modelli di certificazione delle competenze.
11. [DM n. 741/2017](#), dedicato a disciplinare in modo organico gli esami di Stato di scuola secondaria di I grado.
12. [DM n. 742/2017](#), con il quale sono stati adottati i modelli nazionali di certificazione nazionale delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione.
13. [Nota n. 1865 del 10 ottobre 2017](#), volta a fornire indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione.

14. [Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020](#), Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.
15. [Linee guida valutazione scuola primaria](#), La formulazione dei giudizi descrittivi nella valutazione periodica e finale della scuola primaria.
16. [O.M. n. 45 del 9 marzo 2023](#) che disciplina lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2022/2023.
17. [O.M. 8 giugno 2023, n. 106](#) riguardante disposizioni concernenti la validità dell'anno scolastico, l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione [...].

#### **Alunni con disabilità:**

18. [Legge 104/92](#)
19. [Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità](#) Nota prot. n. 4274 del 4/8/2009.
20. Legge 8 ottobre 2010, n. 170. [Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento](#) in ambito scolastico.
21. DM 5669/2011 [Linee Guida disturbi specifici di apprendimento](#)
22. [Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012](#)
23. Circolare Ministeriale n. 8 del 6/3/2013 Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES).
24. Nota del Capo Dipartimento Istruzione prot. 1551 del 27 giugno 2013.
25. Nota Ministeriale 2563 del 22/11/2013 [Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali](#). Chiarimenti.
26. D.lgs. 13 aprile 2017, n. 66 e modifiche apportate dal d.lgs. 96/2019.
27. Nota MI prot. n. 1990/2020, DPCM 3 novembre 2020, che chiarisce le modalità di frequenza degli alunni con Bisogni educativi speciali in questo periodo di emergenza sanitaria.
28. D.M. 153 del 1° agosto 2023 riguardante le disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66».
29. Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 [Decreto legge 71 del 31/5/2023](#).
30. Terminologia in materia di disabilità a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 62 del 2024. L'art. 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (in vigore dal 30 giugno 2024), ha aggiornato la terminologia in materia di disabilità, al fine del rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/05/14/24G00079/SG>

#### **Sull'orientamento:**

31. CM 43/2009 [https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/cm43\\_09.html](https://www.istruzione.it/archivio/web/istruzione/cm43_09.html)
32. [Linee guida nazionali per l'orientamento permanente](#). MIUR 4232 del 19/02/2014.
33. Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022. [Linee guida per l'orientamento](#)
34. [Decreto di adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento](#) N. 229 del 14/11/2024.

#### **Sulle competenze:**

35. [Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018](#) relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

**Educazione civica:**

36. [Adozione delle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica](#): Decreto MIM 183 del 7/9/2024

Raccolta normativa a cura di Anna Braghini  
anna.braghini1@scuola.istruzione.it